

COMUNE DI FONTANAROSA
Provincia di Avellino

STATUTO

COMUNE DI FONTANAROSA - (Provincia di Avellino) - Statuto Comunale (Legge 3 agosto 1999, n. 265).

Il predetto Statuto è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 15 del 3/5/2000, vistato dal Co.Re.Co. di Avellino in data 9/5/2000, n. 973.

Il testo di cui sopra è relativo alla pubblicazione del nuovo Statuto aggiornato ai sensi della legge n. 265/99 e sostituisce lo Statuto già pubblicato sul B.U.R.C. del 16/5/1995 - supplemento al n. 22 del 15/5/1995.

Il Segretario Comunale Capo
Dr.ssa Fiorigia D'Ambrosio

STATUTO

DEL COMUNE DI FONTANAROSA

Aggiornato con le modifiche introdotte dalla Bassanini-ter e dalla legge 265/99

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Fontanarosa è un Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nel rispetto dei principi costituzionali, delle leggi della Repubblica Italiana e del presente Statuto.

2. Il Comune rappresenta la comunità di Fontanarosa nei rapporti con lo Stato, con la Regione Campania, con la Provincia di Avellino e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

3. Il Comune di Fontanarosa:

a) è Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

b) è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statale unitario anche di tipo federativo ispirato al principio della sussidiarietà e della solidarietà, basato sul principio dell'autonomia degli Enti locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territoriale e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2

Elementi Costitutivi e Identificativi

1. Il territorio del Comune si estende per una superficie di 16,75 Km², confina con i comuni di Gesualdo, Paternopoli, Sant'Angelo All'Esca, Mirabella Eclano, Grottaminarda e Luogosano.

2. La sede degli organi comunali è stabilita dal Consiglio Comunale.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze di ordine politico e sociale.

4. Elementi identificativi del Comune sono: lo stemma e il gonfalone raffiguranti una fontana zampillante rappresentata su una pergamena con fondo di colore azzurro e sovrastata da una corona di torrioni merlati.

5. Il Sindaco autorizza l'uso e disciplina le modalità d'impiego del gonfalone.

6. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 3

Obiettivi fondamentali

1. Il Comune rappresenta la comunità, cura gli interessi di tutti rispettando l'uguaglianza, la libertà, la fratellanza, la pari dignità sociale e la libertà di culto; promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico; tutela e valorizza le risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali nel rispetto degli articoli 3 e 5 della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione e dei principi e direttive dell'Unione Europea.

2. All'interno del territorio comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

d) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.

Art. 4

Struttura e finalità

1. Il Comune di Fontanarosa si estende su un territorio originariamente agricolo che tende a trasformarsi in realtà con interessi culturali, residenziali, turistici, artigianali ed

industriali.

2. Nel rispetto di tali vocazioni, il Comune è teso allo sviluppo delle attività culturali e terziarie avanzate con particolare interesse ai ceti medi produttivi; attua le iniziative tese alla diffusione delle imprese artigiane; promuove la diffusione e specializzazione delle colture agro-alimentari; riconosce come bene primario la salvaguardia dell'ambiente; è attento a favorire tutte le iniziative culturali nel contesto delle attività promosse dal Comune Capoluogo, dall'Amministrazione Provinciale e dalla Comunità Montana Termino Cervialto, predisponendo gli strumenti attuativi più idonei.

Art. 5

Programmi sociali

1. Il Comune è attento alle problematiche della persona e della famiglia, cura gli interessi dei giovani e degli anziani, tutela la salute dei cittadini e partecipa, per la sua competenza, alle necessità primarie degli indigenti, dei disabili e delle categorie a rischio, con particolare attenzione alla prima infanzia.

Garantisce il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale di tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

Art. 6**Programmi culturali e tempo libero**

1. Il Comune promuove e valorizza, con apposite iniziative, le tradizioni storico-culturali del proprio territorio impegnandosi a salvaguardare le istituzioni scolastiche esistenti sul territorio comunale; tutela l'associazionismo e ne incoraggia le iniziative.

2. Favorisce le iniziative associazionistiche senza scopo di lucro per l'organizzazione dello sport e del tempo libero con l'uso delle proprie strutture in gestione diretta o con apposite convenzioni.

3. Promuove sul territorio l'insediamento di strutture e di servizi ricettivi e turistici anche con la partecipazione di proprie quote finanziarie.

4. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

5. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 7**Del lavoro e dell'economia**

1. Il Comune riconosce la libertà di lavoro, assicura l'iniziativa privata secondo il principio della libera e leale concorrenza, assicura la libera scelta delle professioni e delle iniziative imprenditoriali, privilegiando tutte le attività dirette allo sviluppo complessivo del territorio, evidenziando le peculiari vocazioni socio economiche; favorisce e/o partecipa all'organizzazione cooperativistica mutualistica e a società miste e di capitale nella gestione dei servizi pubblici.

2. Promuove e riconosce le libere forme di volontariato e le associazioni, anche nella gestione dei servizi, mediante convenzione, e nella realizzazione dei progetti finalizzati.

3. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

Art. 8**Intervento sul territorio**

1. Il Comune sviluppa ed organizza prioritariamente l'adeguamento funzionale delle infrastrutture esistenti sul territorio; predisponde, con apposito Programma, gli interventi tesi allo sviluppo territoriale.

2. Opera scelte urbanistiche nel rispetto dei Piani e dei Programmi che adotta; coordina le proprie attività con l'ambito territoriale provinciale nell'area della Media Valle del Calore.

3. Adotta gli interventi e gli strumenti più opportuni per conservare il patrimonio naturale esistente ed ampliare quello pubblico, nell'interesse generale della collettività salvaguardando in ogni modo l'ambiente quale obiettivo prioritario.

4. Adotta ogni provvedimento per salvaguardare il Centro Storico anche con iniziative atte a favorirne il ripopolamento.

Art. 9**Partecipazione**

1. Il Comune assicura la partecipazione di tutti i cittadini, come singoli ed in forma associata, all'organizzazione politica, economica, sociale, culturale e sportiva del proprio territorio.

All'uopo, pone in essere i mezzi opportuni per assicurare la collaborazione di tutti e per rendere pubblici e trasparenti tutti gli atti politico - amministrativi ad eccezione di quelli riservati per Legge e rite-

nuti tali ai sensi dell'art. 3 della Legge 142/90 e della Legge 675/96.

Art. 10**Servizi**

1. Il Comune esercita i propri compiti e servizi in forma diretta secondo quanto previsto dalla Legge 142/90.

Art. 11**Forme di collaborazione istituzionale**

1. Il Comune promuove tutte le iniziative intese a raccordare i propri programmi e le proprie scelte con quelle di altri Comuni, Enti pubblici e privati; all'uopo predisponde gli strumenti di cooperazione e di consorzio per lo svolgimento di attività istituzionali e di servizio.

2. Riconosce valida la scelta di fusione o unione con i Comuni contermini che può realizzare anche attraverso l'istituzione preventiva dei Municipi.

Art. 12**Pari opportunità**

1. Il Comune, riconoscendo nella differenza sessuale una risorsa per la realizzazione di una nuova qualità della crescita sociale, svolge e promuove azioni di iniziative per il raggiungimento della piena cittadinanza e delle pari opportunità tra i due sessi volta al superamento di ogni discriminazione, impegnandosi a promuovere e garantire la partecipazione di rappresentanti di ambedue i sessi nell'ambito degli organi collegiali istituzionali dell'Ente, nonché negli organismi ed Enti cui il Comune partecipa.

L'eventuale oggettiva impossibilità a favorire tale partecipazione deve essere adeguatamente motivata dall'Amministrazione.

Art. 13**Assistenza ed integrazione sociale delle persone handicappate**

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5.2.92, n° 104 nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire un ufficio di coordinamento (del quale fanno parte anche i responsabili dei servizi medesimi) che avrà cura di effettuare la realizzazione dei programmi predisposti.

TITOLO II**CAPO I****ORDINAMENTO ISTITUZIONALE****Art. 14****Individuazione**

1. Sono organi del Comune:

a) Il Consiglio;

b) La Giunta;

c) Il Sindaco;

CAPO II**IL CONSIGLIERE COMUNALE****Art. 15****Definizione**

1. Il Consigliere Comunale è rappresentante del Comune e svolge le sue funzioni senza vincolo di mandato, non può essere perseguito per le sue opinioni politiche manifestate e i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni e rappresenta l'intera comunità alla quale costantemente risponde.

Art. 16**Doveri**

1. Il Consigliere Comunale partecipa alle sedute del Consiglio. Qualora, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nella prima seduta successiva a quella dell'ultima assenza.

La proposta di decadenza, deliberata dal Consiglio, deve essere notificata al Consigliere interessato entro dieci giorni dalla sua adozione.

Entro i dieci giorni successivi alla notifica, il Consigliere può presentare controdeduzioni.

Nei successivi dieci giorni dalla scadenza di tale ultimo termine deve essere convocato il Consiglio Comunale per deliberare sulla decadenza proposta, valutando le cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

2. Il Consigliere Comunale partecipa alle sedute delle Commissioni consiliari di cui fa parte.

Il Regolamento di cui all'art. 27 del presente Statuto prevede ipotesi e modalità di decadenza dei componenti delle Commissioni.

3. Il Consigliere Comunale è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla Legge.

4. All'atto dell'insediamento, il Consigliere Comunale è tenuto a comunicare la sua situazione patrimoniale per assicurare la massima trasparenza.

5. Il Consigliere non residente è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 17**Poteri**

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale e può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano la vita del Comune.

L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2. Ha il diritto di ottenere dagli Uffici comunali e dalle Aziende ed Enti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio.

Art. 18**Dimissioni**

1. Le dimissioni del Consigliere devono essere presentate per iscritto, indirizzate al Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.

Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni.

Non si dà luogo a surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), numero 2), della Legge 142/90.

Nei dieci giorni di cui al comma precedente il Consiglio Comunale può riunirsi, anche se non si sia proceduto alla surroga, nel rispet-

to del numero legale fissato dal regolamento per la validità della seduta.

Art. 19**Consigliere Anziano**

1. Le funzioni di Consigliere Anziano sono svolte dal Consigliere Comunale che ha riportato il maggior numero di voti individuali nelle elezioni amministrative con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della Legge n° 81 del 25.3.1993.

Art. 20**Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more delle designazioni, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze o nel candidato a Sindaco.

3. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo.

Il funzionamento della stessa è disciplinato dal Regolamento consiliare.

CAPO III**IL CONSIGLIO COMUNALE****Art. 21****Definizione**

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale; determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune nel rispetto delle leggi generali e dei principi programmatici espressi nel titolo I;

2. Il Consiglio Comunale ha autonomia funzionale ed organizzativa; ha competenza esclusiva degli atti di cui all'art. 32, comma 2, L. 142/90, nonché di quelle materie che leggi specifiche ne danno la competenza.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti del presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.

5. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Aziende, Enti ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Art. 22**Prima adunanza**

1. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Sindaco neoeletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

La seduta deve tenersi nei dieci giorni successivi alla convocazione e gli avvisi devono essere notificati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.

2. Primo adempimento del Consiglio è la convalida degli eletti.

La seduta è pubblica e la votazione è palese; ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

3. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

Le linee programmatiche sono approvate dal Consiglio Comunale.

le a maggioranza assoluta.

4. Il Consiglio Comunale è convocato, almeno una volta ogni 12 mesi, per l'adeguamento e la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche approvate.

5. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche.

6. Nella prima seduta il Sindaco dà comunicazione della nomina dei componenti della Giunta ed il Consiglio prende atto della costituzione dei gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

Art. 23

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.

L'ordine del giorno compete al Sindaco.

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio e rendiconto, Regolamenti e Statuto.

3. In caso di assenza del Sindaco, il Consiglio Comunale viene presieduto dal ViceSindaco se questi è anche Consigliere Comunale, altrimenti è presieduto dal Consigliere Anziano.

Art. 24

Avviso di convocazione

1. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina termini e modalità per la convocazione del Consiglio, ivi compresa l'ipotesi prevista dall'art. 31, comma 7 e 7 bis della Legge n° 142/90.

2. L'avviso di convocazione con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio, negli stessi termini previsti dal Regolamento per la notifica ai Consiglieri.

3. Il Sindaco assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 25

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute in prima convocazione è fissato nella metà dei Consiglieri assegnati; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri; in entrambi i casi non si computa il Sindaco.

Art. 26

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio.

2. Le Commissioni sono composte da almeno tre membri e vengono elette con voto limitato, prevedendo che siano comunque rappresentati tutti i gruppi presenti in Consiglio.

3. Il Regolamento approvato, unitamente alle nomine, disciplinerà l'oggetto, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

4. Le Commissioni non hanno potere deliberante.

5. La presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

6. Le delibere di istituzione delle Commissioni dovranno essere adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

7. Le Commissioni di indagine hanno ad oggetto l'intera attività

dell'Amministrazione.

Esse sono istituite per affrontare un determinato problema e per riferire al Consiglio fatti e conclusioni entro il termine prefissato.

Art. 27

Regolamento interno

1. Il Consiglio Comunale è disciplinato, per organizzazione e funzionamento, da apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta.

CAPO IV

LA GIUNTA

Art. 28

Definizione e composizione

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo di impulso e gestione amministrativa del Comune, collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali, nel rispetto dei principi e degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.

2. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un massimo di sei Assessori di cui uno è investito della carica di Vice-Sindaco.

Non più di due Assessori possono essere scelti fra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, e possono intervenire per illustrare argomenti concernenti la loro delega.

Art. 29

Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio e della Giunta Comunale.

2. Il Sindaco nomina gli Assessori, tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Provvede, altresì, a sostituire gli Assessori dimessisi dall'incarico, dandone ugualmente comunicazione al Consiglio.

Art. 30

Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e alla carica di assessore sono stabilite per legge.

2. Non possono far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela e affinità entro il 3° grado, di affiliazione e i coniugi.

Art. 31

Dimissioni, Impedimento, Rimozione, Decadenza, Sospensione e Decesso del Sindaco

1. I casi di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del sindaco sono previsti e disciplinati dalle leggi vigenti in materia.

Art. 32

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta Comunale è prevista e disciplinata dalle leggi vigenti in materia.

Art. 33

Funzionamento ed attribuzioni

1. Il Sindaco può conferire deleghe agli Assessori relativamente a determinate aree e settori di intervento dandone comunicazione al Con-

siglio ed agli organi previsti per legge.

2. In mancanza del Sindaco e del Vice-Sindaco, le loro veci vengono svolte dall'Assessore più anziano d'età.

3. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione ad essa assegnati dalla legge.

Art. 34

Deliberazioni

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. Delibera con l'intervento della metà dei suoi componenti, a maggioranza assoluta dei voti.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Sindaco.

3. Alle sedute della Giunta possono essere invitati, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti e il Difensore Civico.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

5. Le delibere sono assunte con voto palese, tranne quelle concernenti valutazioni discrezionali su persone o nei casi espressamente previsti dalla legge.

6. Le delibere possono essere rese immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza assoluta degli Assessori.

7. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

8. Il funzionamento della Giunta può essere disciplinato da apposito Regolamento da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti della Giunta medesima.

CAPO V

IL SINDACO

Art. 35

Definizione

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune che rappresenta; sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti.

Entra in carica subito dopo la proclamazione degli eletti assumendo contestualmente le funzioni di Ufficiale di Governo e presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale secondo le modalità previste dal T.U. n° 3 del 1957.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Sindaco può avvalersi di un Ufficio di Gabinetto costituito ai sensi della legge vigente, con le modalità ed i limiti fissati dall'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e composto da un addetto agli affari generali del Sindaco, un addetto alle relazioni, stampa e cerimoniale e un addetto agli affari legali.

Art. 36

Competenze amministrative

1. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione e quale Ufficiale di Governo, esercita le competenze attribuitegli dalle leggi statali e regionali, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 37

Funzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente, presso tutti gli Uffici e Servizi, informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune, secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni o le Società appartenenti al-

l'Ente;

e) collabora con i Revisori dei Conti per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle Istituzioni.

Art. 38

Attribuzioni organizzative

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo ed esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari ed in tutte le assemblee da lui presiedute con le modalità fissate dai rispettivi Regolamenti.

3. Il Sindaco può conferire a Consiglieri Comunali incarichi di studio su determinati argomenti.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE

CAPO I

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 39

Principi

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e di cooperazione fra i cittadini, Consorzi e Società miste e di capitale, garantendone l'incentivazione con il concorso alla gestione di servizi o strutture di interesse comunale.

Gli stessi utenti costituiscono Comitati di gestione e stipulano apposite convenzioni con il Comune per i relativi servizi.

2. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale; assicura attenzione agli organismi che si pongono come obiettivi la protezione civile, la salvaguardia dell'ambiente, la difesa dei valori etico-sociali.

3. Il Consiglio predispone ed approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste nel presente Titolo.

Art. 40

Associazionismo e diritti delle associazioni

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, su istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle Associazioni.

7. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

8. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

9. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite con apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

10. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o na-

tura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 41

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Le associazioni di volontariato potranno esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO II

ISTITUTI PARTECIPATIVI POLITICI

Art. 42

Consultazioni

1. Il Comune promuove, in generale, l'acquisizione dei pareri della cittadinanza e, in particolare, l'acquisizione dei pareri delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi, delle formazioni cooperative, di qualsiasi organizzazione economica e sociale operante sul territorio.

Le consultazioni possono essere effettuate convocando i rappresentanti delle categorie dei cittadini interessati ad un determinato problema o inviando loro dei questionari.

Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza locale.

E', comunque, opportuno promuovere forme di consultazione su argomenti qualificanti, quali: organizzazione urbanistica del territorio, salvaguardia dell'ambiente, piani del traffico, piani commerciali.

Art. 43

Istanze

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco, opportunamente motivandole, interrogazioni per avere chiarimenti circa aspetti dell'attività amministrativa.

La risposta viene fornita, entro il termine di trenta giorni, dal Sindaco o dal Segretario o dal Funzionario responsabile a seconda della natura della richiesta pervenuta.

Art. 44

Petizioni

1. I cittadini possono richiedere, motivandoli, interventi sugli indirizzi operativi, sui provvedimenti da adottare o adottati, sulla programmazione comunale, sui servizi e su tutto ciò che abbia rilevanza comunale e comunque interesse generale.

2. Non possono essere oggetto di petizione le materie escluse dal Referendum consultivo.

3. Le petizioni vengono esaminate dall'Ufficio competente che può sentire una delegazione dei proponenti ed entro 30 giorni dal ricevimento della petizione deve adottare le determinazioni conseguenti.

Art. 45

Iniziative e Proposte

1. Qualora un numero di cittadini non inferiore a cento avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul contenuto del dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri, all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale en-

tro 15 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

4. Non possono essere oggetto di iniziative e proposte le materie escluse dal Referendum consultivo.

Art. 46

Referendum consultivo e propositivo

1. Un numero di cittadini non inferiore a 700 può chiedere che vengano indetti Referendum in tutte le materie di competenza comunale.

Anche il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati può chiedere il Referendum.

2. Non possono essere indetti Referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un Referendum nell'ultimo quinquennio.

Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto comunale;
- b) Regolamento del Consiglio Comunale;
- c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
- d) espropriazioni per pubblica utilità;
- e) designazioni e nomine;

f) oggetti sui quali siano già state assunte delibere con conseguenti impegni finanziari.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di Referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

Art. 47

Regolamento

1. Gli Istituti, di cui al presente Capo, devono essere disciplinati o specificati in apposito Regolamento circa i modi e i tempi di espletamento.

CAPO III

ISTITUTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 48

Partecipazione al procedimento

1. Il Comune, ed in particolare, il Responsabile di un procedimento amministrativo, è tenuto a comunicare, salvo i casi disciplinati per legge, l'avvio del procedimento ai soggetti direttamente interessati, i quali hanno facoltà di intervenire tranne i casi espressamente esclusi per legge o dai Regolamenti comunali.

Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora a loro possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Tali soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie che l'Amministrazione Comunale deve esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento, pronunciandosi sulle stesse con opportuna motivazione.

Art. 49

Notifica del procedimento

1. Il Comune, a mezzo dell'ufficio competente, dà comunicazione personale dell'avvio del procedimento indicando l'oggetto dello stesso.

Qualora sussistano esigenze di celerità, o il numero dei destinatari sia rilevante o indeterminabile, è consentito procedere alla comunicazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio o con altro mezzo ritenuto più idoneo dall'Amministrazione.

L'Amministrazione può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 50

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Capo, si applicano le norme di legge e dei relativi Regolamenti di attuazione.

CAPO IV

INFORMAZIONE - ACCESSO - AZIONE POPOLARE

Art. 51

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge.

Art. 52

Accesso agli atti

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti del Comune e, previo pagamento dei diritti previsti per legge e dei costi di riproduzione, hanno diritto ad ottenerne copie, con le modalità e i limiti fissati dalle leggi dello Stato e da apposito Regolamento comunale.

Art. 53

Azione popolare

1. Ciascun cittadino può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, ai sensi della legge.

CAPO V

DIFENSORE CIVICO

Art. 54

Funzioni

1. Il Consiglio Comunale, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, può istituire l'Ufficio del Difensore Civico, anche d'intesa con altri Comuni o con l'Amministrazione Provinciale di Avellino.

2. Il Difensore Civico interviene direttamente presso gli organi del Comune a seconda delle loro competenze per verificare, su segnalazione di qualsiasi cittadino o associazione o anche di propria iniziativa, la regolarità del procedimento amministrativo oppure abusi, disfunzioni, ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini o stranieri.

3. Il Difensore Civico ha il diritto di ricevere dai Responsabili degli Uffici Comunali, dalle Istituzioni e dalle Aziende, copia di ogni atto e documento, nonché informazioni connesse alla questione trattata.

4. Qualora il Difensore Civico rilevi le predette irregolarità, le segnala all'organo responsabile che, nei trenta giorni successivi, provvederà alla emanazione di apposito atto, motivandolo.

5. Qualora non si provveda in tali termini, il difensore civico informa i capigruppo consiliari.

6. Il Difensore Civico è tenuto al rispetto del segreto d'Ufficio.

7. I Consiglieri Comunali non possono rivolgere richieste di intervento al Difensore Civico.

Art. 55

Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il Difensore Civico resta in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

3. Il Difensore Civico presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale con la formula: "Giuro di osservare lealmente le Leggi dello Stato, le Norme ed i Regolamenti Comunali e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del bene pubblico".

4. Il Difensore Civico non può essere rieletto.

Art. 56

Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano garanzia di indipendenza ed obiettività e, soprattutto, abbiano competenza giuridico - amministrativa.

2. Non sono eleggibili:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali;

c) i membri del Comitato Regionale di Controllo;

d) gli amministratori di Enti o di Aziende dipendenti dal Comune;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisce l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;

f) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con Amministratori del Comune e suoi Dirigenti.

3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere Comunale.

Può essere revocato per inadempienza alle sue funzioni, con motivata delibera assunta in seduta segreta, alle stesse condizioni di cui al comma 1 dell'art. 55 del presente Statuto.

Art. 57

Mezzi e prerogative

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa comunale, in locali messi a disposizione dall'Amministrazione.

La stessa Amministrazione provvede a dotare l'Ufficio di mezzi necessari.

2. Al Difensore Civico viene corrisposta un'indennità di carica in ragione del 35% di quella del Sindaco ed eventuale rimborso, a piè di lista, di spese sostenute nello svolgimento delle sue funzioni.

Art. 58

Regolamento

1. Apposito Regolamento comunale disciplina compiutamente il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I

DEFINIZIONE E FORME

Art. 59

Definizione

1. I servizi pubblici sono quelli che hanno per oggetto produzio-

ne di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

Art. 60

Forme di gestione

1. La scelta delle forme di gestione viene effettuata, previa comparazione tra diverse specie, così come individuate nel presente Statuto o previste dalla legge.

2. Nell'ambito delle alternative di gestione, elencate nel terzo comma dell'art. 22 della Legge 142/90, il Comune promuove e ricerca la collaborazione dei privati quando questa consente di perseguire realizzazioni e gestione di Servizi, le cui dimensioni economiche e/o le particolarità tecniche non consiglino la gestione in economia o a mezzo di Istituzione o di Azienda, previa consultazione del Consiglio Comunale.

3. Per i servizi di gestione di forma imprenditoriale, si opta tra:

a) concessione a terzi;

b) costituzione di Azienda, di Consorzio o di Società a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi e finalità, si opta tra:

a) gestione in economia;

b) costituzione di Istituzione;

c) affidamento in appalto o concessione;

d) convenzionamento;

f) consorzio od unione tra Comuni.

CAPO II

AZIENDA SPECIALE

Art. 61

Definizione

1. Il Consiglio Comunale può deliberare, ai sensi dell'art. 23 della Legge n° 142/90, la costituzione di Aziende Speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2. Le Aziende Speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle Aziende Speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 62

Organi

1. Organi dell'Azienda Speciale sono:

a) Il Presidente

b) Il Consiglio di Amministrazione

c) Il Direttore.

Art. 63

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sul funzionamento dell'Azienda e sull'azione del Direttore.

Art. 64

Il Consiglio di Amministrazione

1. I Componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, vengono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consiglieri Comunali e competenza tecnico-amministrativa.

2. Il numero di essi è fissato nel relativo Statuto.

Art. 65

Il Direttore

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale ed organizzativa in osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio Comunale e dei deliberati del Consiglio di Amministrazione.

2. Viene, comunque, scelto al di fuori del Consiglio Comunale e nominato per pubblico concorso.

Ha la stessa durata del C. di A.

Art. 66

Ordinamento e funzionamento

1. L'Azienda Speciale ha l'obbligo del pareggio del bilancio, ai sensi dell'art. 23, comma 4, Legge n° 142/90.

2. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda Speciale sono disciplinati dallo Statuto aziendale e dai Regolamenti organizzativi aziendali.

3. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

CAPO III

ISTITUZIONE

Art. 67

Definizione

1. L'Istituzione costituisce un organo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, è privo di personalità giuridica ed è dotato di autonomia gestionale e contabile nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Le caratteristiche del servizio da rendere, le quote a carico dell'utente e tutto quanto necessario al funzionamento dell'Ente, compresi i trasferimenti ed i conferimenti, sono stabiliti con apposito Regolamento con l'obbligo del pareggio finale del bilancio.

3. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

Art. 68

Organi

1. Organi dell'Istituzione sono:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Direttore.

Art. 69

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, tra coloro che hanno gli stessi requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e competenza tecnico-amministrativa.

Art. 70

Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione è costituito da cinque membri.

2. Alla revoca del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, provvede il Sindaco con atto motivato.

Art. 71

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Istituzione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'operato del Direttore.

Art. 72**Il Direttore**

1. Il Direttore viene nominato per pubblico concorso ed ha la responsabilità gestionale dell'Istituzione.

Ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

Art. 73**Funzionamento**

1. Il funzionamento degli organi, gli adempimenti finanziario-contabili e le competenze specifiche sono stabilite dal Regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Istituzione, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo.

2. Il Revisore dei Conti dell'Ente esercita le sue funzioni nei confronti dell'Istituzione.

CAPO IV**ALTRE FORME DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI****Art. 74****Società per azioni o a responsabilità limitata**

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 75**Convenzioni**

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni o con l'Amministrazione Provinciale al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 76**Consorzi**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti pubblici, per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le Aziende Speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno

essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 77**Accordi di programma**

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della Legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9, della Legge n. 127/97.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 78**Collaborazione con l'Amministrazione provinciale e la Comunità Montana**

1. Il Comune si conforma ai Piani Territoriali di coordinamento dell'Amministrazione Provinciale e della Comunità Montana e tiene conto dei loro programmi pluriennali.

2. Il Consiglio Comunale individua, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge n° 142/90, le proposte da avanzare all'Amministrazione Provinciale affinché siano inserite nella programmazione provinciale e, ai sensi dell'art. 29 della Legge n° 142/90, le proposte da avanzare alla Comunità Montana affinché siano inserite nella programmazione di competenza.

Art. 79**Relazione al Consiglio**

1. E' fatto obbligo che il rappresentante del Comune all'interno degli organismi di cui agli articoli precedenti riferisca annualmente al Consiglio Comunale.

TITOLO V**ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO****CAPO I****PERSONALE ED UFFICIO****Art. 80****Principi e criteri direttivi**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa a principi di separazione tra compiti di indirizzo e controllo, intesi come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, spettanti al Segretario Comunale, al Direttore Generale ed ai Funzionari responsabili dei Servizi

2. Parte dell'organizzazione del lavoro può essere improntata secondo progetti, obiettivi e programmi.

3. I giovani in servizio di leva possono essere impegnati per la tutela ambientale e dei beni culturali del Comune.

Art. 81**Personale**

1. I dipendenti comunali sono inquadrati nella dotazione organi-

ca, deliberata dalla Giunta Comunale unitamente all'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalle leggi dello Stato e dai Contratti Collettivi di Lavoro, nazionale e decentrato.

3. I rapporti con il personale sono disciplinati da apposito Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, disciplinante, tra l'altro, la dotazione organica, le procedure di assunzione, l'organizzazione dei Servizi e degli Uffici, le attribuzioni di funzioni gestionali.

4. La copertura dei posti dei responsabili di Servizi o degli Uffici, richiedenti alta specializzazione, possono avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire.

5. Al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, possono essere stipulati contratti a tempo determinato per Funzionari dell'area direttiva, fermo restando i requisiti per la qualifica da ricoprire, con i limiti, i criteri e le modalità previste dall'art. 51, comma 5 bis, della Legge 142/90, e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine si può ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con le modalità previste dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

7. Possono inoltre essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge.

Tali uffici sono composti da dipendenti del Comune o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, e la loro costituzione è disciplinata dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

8. I Servizi e gli Uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.

Art. 82

Commissione di disciplina

1. La costituzione della commissione di disciplina per il personale dipendente è prevista dal Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il funzionamento della commissione medesima è disciplinato dal Regolamento o, in mancanza, dalle leggi dello Stato e dal Contratto di Lavoro nazionale e decentrato.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 83

Funzioni

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dirigente pubblico, iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali o Provinciali o alla sua sezione regionale.

2. La nomina e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dall'art. 17, commi 67 e seguenti, della Legge 127/97, nonché dal D.P.R. 465/97.

3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, dei singoli Consiglieri in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

4. Al Segretario Comunale possono essere attribuite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale, con un contratto economico aggiun-

tivo, stabilito dalla Giunta Comunale, nella misura, ove esiste, del Contratto Nazionale di Lavoro vigente per i Segretari Comunali e Provinciali.

5. Il Segretario Comunale, ove non sia stato nominato un Direttore Generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina le attività. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione e la sottoscrizione insieme al Sindaco ed avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, della collaborazione di personale comunale;

b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 84

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale possono essere attribuite dal Sindaco le funzioni di responsabilità di determinati servizi. In tal caso, spettano al Segretario le funzioni indicate dall'art. 51, comma 3, della Legge 142/90.

Art. 85

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne al Comune e, su incarico del Sindaco, anche alle Commissioni estere, nell'interesse del Comune.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Sindaco, agli Assessori, alla Giunta ed al Consiglio.

3. In assenza o impedimento di Responsabili dei Servizi, il Segretario, in relazione alle sue competenze, rende il parere di regolarità tecnica e contabile previsto dall'art. 53 della Legge 142/90.

Art. 86

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario Comunale cura la trasmissione al Comitato di Controllo delle deliberazioni soggette a controllo preventivo di legittimità, e certifica, su attestazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo delle deliberazioni e degli altri provvedimenti del Comune.

2. Il Segretario certifica altresì l'intervenuta esecutività delle deliberazioni del Comune.

3. Riceve dai Consiglieri Comunali le richieste delle deliberazioni da sottoporre al controllo nei casi previsti dall'art. 17, comma 38, della Legge 127/97, e cura la trasmissione delle deliberazioni medesime al Difensore Civico o, in sua mancanza, al Comitato Regionale di Controllo.

4. Il Regolamento comunale, di cui all'art. 47 del presente Statuto, può attribuire al Segretario funzioni di responsabilità e di garanzia nel procedimento per la tenuta dei Referendum.

Art. 87

Vicesegretario

1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Il Vicesegretario può essere individuato tra i Funzionari apicali del Comune in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche.

Art. 88

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive

impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

2. Competono in particolare al Direttore Generale a predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 40, comma 2, lettera a), del D. Lgs 77/95, e, ove previsto e disciplinato dal Regolamento comunale di contabilità, del piano esecutivo di gestione.

3. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili dei Servizi.

Art. 89

Nomina e revoca

1. Il Direttore Generale può essere nominato dal Sindaco, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, solo previa convenzione con altri Comuni, al fine di raggiungere una popolazione di 15.000 abitanti di cui all'art. 51 bis, comma 3, della Legge 142/90.

2. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dalla Giunta, nel rispetto delle previsioni dell'atto di convenzione.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

4. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale, con le modalità stabilite nell'atto di convenzione.

5. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 83 comma 4 del presente Statuto.

CAPO III

LA RESPONSABILITÀ

Art. 90

Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del Servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Responsabile di Servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 91

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del dipendente che abbia violato diritti di terzi, sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti di loro competenza.

3. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione.

La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 92

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere o ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché

chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VI

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I

DEMANIO E PATRIMONIO - ENTRATE

Art. 93

Nozione

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 94

Gestione

1. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione, in base a realistiche valutazioni economiche, e tenendo conto del rapporto tra oneri da sostenere ed utilità pubblica del singolo bene.

2. Il ricavato dell'alienazione dei beni, la cui manutenzione non sia vantaggiosa o sia troppo onerosa per il Comune, va destinato alla manutenzione ordinaria o straordinaria degli altri beni comunali.

3. I beni patrimoniali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, qualora ne sussistono le condizioni, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta.

Art. 95

Entrate

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservata alla legge e nei limiti da essa previsti, dagli appositi Regolamenti.

2. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

3. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

CAPO II

CONTABILITÀ

Art. 96

Ordinamento della contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla legge e dal Regolamento comunale di contabilità.

2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti il controllo finanziario - contabile e l'efficienza dell'azione del Comune.

3. Alla gestione del bilancio provvedono i Responsabili dei Servizi, secondo gli indirizzi e con il controllo della Giunta e dell'Assessore competente.

4. I bilanci ed i rendiconti delle Aziende e delle istituzioni, di cui ai Capi secondo e terzo del Titolo quarto del presente Statuto, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi insieme al bilancio ed al conto consuntivo del Comune, salvo disposizioni specifiche degli atti costitutivi.

5. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei Conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

CAPO III
REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Art. 97

Criteri ed indirizzi

1. Il Regolamento comunale di contabilità costituisce un insieme di norme che presiedono all'amministrazione economico - finanziaria del Comune, finalizzate alla conservazione ed alla corretta gestione del patrimonio pubblico ed alle rilevazioni, analisi e controllo degli atti gestionali che comportano entrate e spese, ovvero mutamenti qualitativi e quantitativi del patrimonio del Comune.

Il Regolamento disciplina tra l'altro:

a) i termini da rispettare per l'istruttoria, il deposito e l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, in modo da consentire la più ampia partecipazione ai procedimenti dei Consiglieri Comunali e l'approvazione tempestiva dei documenti; il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi;

b) le procedure per l'acquisizione delle entrate e la effettuazione delle spese;

c) l'emissione dei pareri e dei visti previsti dalla legge sulle deliberazioni e le determine;

d) le scritture contabili;

e) il servizio di economato;

f) il servizio di tesoreria;

g) la gestione patrimoniale;

h) la revisione economico - finanziaria.

2. La Giunta allega al rendiconto una relazione sullo stato di attuazione del programma e dei risultati conseguiti.

CAPO IV

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Art. 98

Criteri e indirizzi

1. Le norme relative al procedimento contrattuale del Comune sono disciplinate da apposito Regolamento.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Servizio interessato contenente le indicazioni previste dall'art. 56 della Legge 142/90.

TITOLO VII

ATTIVITÀ NORMATIVA E REGOLAMENTARE

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 99

Ordinanze

1. Le Ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari, che non comportano valutazioni meramente discrezionali, sono di competenza dei Responsabili dei Servizi.

2. Spettano al Sindaco, invece, le Ordinanze di urgenza. Chi sostituisce il Sindaco, ai sensi della legge e del presente Statuto, esercita anche il suddetto potere di Ordinanza.

3. Quando le Ordinanze di cui ai commi precedenti interessano

solo singoli cittadini, esse vanno notificate ai destinatari. Negli altri casi, esse vanno pubblicate per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune e diffuse, ove del caso, con i sistemi ritenuti più idonei per la loro conoscenza da parte della cittadinanza.

Art. 100

Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle Istituzioni e degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, salvo i casi in cui la competenza è attribuita dalla legge alla Giunta Comunale.

3. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini ai sensi dell'art. 45 del presente Statuto.

4. Nella formulazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I Regolamenti che, ai sensi di legge, sono soggetti a controllo preventivo di legittimità sono sottoposti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio; entrano quindi in vigore dopo la seconda pubblicazione.

6. I Regolamenti che, ai sensi di legge, non sono soggetti al controllo, entrano invece in vigore direttamente con la esecutività della deliberazione di approvazione.

7. I Regolamenti sono abrogati da Regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dall'organo deliberante, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché il nuovo Regolamento disciplina l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.

Art. 101

Modifica dello statuto

1. I Consiglieri Comunali hanno iniziative di proposta, per le modifiche statutarie totali o parziali.

2. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto deve essere adottata dal Consiglio Comunale con le procedure di cui all'art. 4, comma 3, Legge 142/90.

Art. 102

Pubblicità dello Statuto

1. Il presente Statuto, oltre ad essere pubblicato con le modalità indicate dall'art. 4, comma 4, della Legge n° 142/90, sarà divulgato in ogni utile occasione tra la cittadinanza e consegnato in copia a tutti i cittadini che ne facciano richiesta.

Art. 103

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Comitato Regionale, sarà inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti. Esso entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.